

(N. 2004)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**  
(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**  
(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1957

Reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo dell'Arma del genio versa attualmente in una grave crisi di quadri, quantitativa e qualitativa, per la cui soluzione è necessario ricorrere a provvedimenti di carattere eccezionale.

Per quanto concerne la consistenza del ruolo in questione, basta rilevare che al 31 dicembre dello scorso anno esistevano nel grado di capitano ben 309 deficienze, su un organico di 539 unità.

La carenza quantitativa è da attribuirsi principalmente al notevole esodo dei migliori elementi tecnici, i quali, stimolati da retribuzioni più adeguate, riescono ad ottenere una più conveniente sistemazione nella vita civile.

Tale situazione influisce, come è ovvio, negativamente anche sulla consistenza qualitativa dei quadri, mentre l'aumentato tecnicismo nell'Esercito imporrebbe l'utilizzazione di elementi qualificati, specie nei servizi del Genio.

Gli ufficiali del ruolo dell'Arma del genio forniti di laurea in ingegneria costituiscono una esigua minoranza ed essi vengono di necessità impiegati quasi esclusivamente in funzioni di Stato maggiore, mentre alle truppe ed ai servizi, lavori e materiali devono essere, invece, destinati ufficiali sprovvisti di titolo universitario.

Per sopperire alle cennate gravi deficienze, si rende quindi indispensabile, almeno per ora, integrare i reclutamenti normali, che avvengono tramite Accademia, con reclutamenti particolari; il problema, peraltro, non può trovare soluzione con il sistema finora seguito di effettuare, cioè, reclutamenti nel grado di sottotenente, ai sensi della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, — quale risulta prorogata fino al 1961 con legge 22 giugno 1956, n. 701, — in quanto, come

si è visto, esiste un notevole numero di vacanze nel grado di capitano.

I reclutamenti in parola, d'altra parte, non soddisferebbero l'esigenza di rimediare alla crisi qualitativa dei quadri, crisi che, data la molteplicità e complessità dei compiti devoluti agli ufficiali del Genio, è, in definitiva, la più grave.

In relazione a quanto precede, si ravvisa necessario prevedere la possibilità di procedere, per un certo numero di anni, ad un reclutamento di tenenti, da trarsi dai giovani ufficiali di complemento, anche se non abbiano prestato il servizio di prima nomina, che siano in possesso della laurea in ingegneria.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, del quale si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.

*Art. 1.* — Concede al Ministro per la difesa la facoltà di bandire, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore dall'emanando provvedimento, concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio, non oltre il limite di 100 per anno.

Il reclutamento in parola viene scaglionato in più anni allo scopo di evitare la immissione in carriera di blocchi numerosi di ufficiali con pari anzianità

*Art. 2.* — Stabilisce che ai concorsi in questione possono partecipare gli ufficiali di complemento che siano in possesso della laurea in ingegneria civile o industriale e che non abbiano superato, alla data del bando il concorso, il 32° anno di età.

Detto limite di età viene fissato in 32 anni, tenuto conto che il reclutamento in esame ha

luogo con il grado di tenente, talchè appare opportuno prevedere un limite più elevato di quello (30 anni) contemplato dal provvedimento di proroga della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638.

L'articolo prevede inoltre che ai concorsi si applichi il disposto dell'ultimo comma del predetto articolo 7, relativo alla facoltà del Ministro di negarne l'ammissione.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 dettano norme circa:

le modalità delle prove di esame, modalità che sono identiche a quelle stabilite per i reclutamenti straordinari dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1952, n. 1379;

i titoli da valutare ed il punteggio da attribuire per ciascun titolo;

la composizione delle commissioni esaminatrici e di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti;

i criteri da seguire nella formazione della graduatoria degli idonei.

*Art. 7.* — Prevede la nomina in soprannumero all'organico del grado di tenente della Arma del genio dei vincitori dei concorsi, nei limiti delle vacanze esistenti nel grado superiore.

Come accennato all'inizio, i soprannumeri sono resi possibili dalle numerose vacanze esistenti nel grado di capitano e saranno riassorbiti man mano che si farà luogo alle promozioni al grado stesso.

L'attuazione del provvedimento non imporrà nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario, in quanto alla spesa conseguente all'attuazione dei concorsi, per i compensi ai componenti le commissioni esaminatrici, potrà farsi fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio, non oltre il limite di 100 per anno.

## Art. 2.

Ai concorsi di cui all'articolo precedente sono ammessi a partecipare gli ufficiali di complemento che, oltre ai requisiti prescritti per la nomina degli ufficiali in servizio permanente effettivo, siano in possesso della laurea in ingegneria — civile o industriale — e non abbiano superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età.

## Art. 3.

Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura tecnico-professionale ed in una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie dell'Arma del genio.

I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno dodici ventesimi nella prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

## Art. 4.

I titoli da valutare sono i seguenti:

- a) voto di laurea;
- b) servizio militare;
- c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;
- d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico;

e) attività professionale eventualmente svolta.

Per la valutazione dei titoli è assegnato un massimo di 10 punti ripartiti come segue:

- 4 punti per il titolo indicato alla lettera a);
- 2 punti per il titolo indicato alla lettera b);
- 2 punti per i titoli indicati alla lettera c);
- 1 punto per i titoli indicati alla lettera d);
- 1 punto per il titolo indicato alla lettera e).

## Art. 5.

Per ciascun concorso il Ministro per la difesa nomina una Commissione esaminatrice, cui spetta altresì la valutazione dei titoli, così composta:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello e tre tenenti colonnelli o maggiori appartenenti all'Arma del genio, membri;

un funzionario civile con qualifica inferiore a quella di direttore di sezione, segretario.

## Art. 6.

La graduatoria degli idonei in ciascun concorso è formata in base al punto risultante dalla votazione complessiva maggiorato dai punti di valutazione dei titoli prodotti.

A parità di punteggio si osservano le preferenze stabilite nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è approvata con decreto del Ministro per la difesa e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## Art. 7.

Gli idonei che, nella graduatoria, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso e nominati in soprannumero all'organico del grado di tenente in servizio permanente del ruolo dell'Arma del genio, nei limiti delle vacanze esistenti nel grado superiore.